



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO.
ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI**

RELAZIONE

La legge regionale di assestamento del 2009 (LR 12/2009) ha dato avvio ad un radicale intervento di riordino istituzionale nel territorio montano del Friuli Venezia Giulia. Con il commissariamento delle quattro comunità montane e la previsione esplicita della loro futura soppressione ad opera di un disegno di legge da definire con il concorso delle autonomie locali è stato lanciato un chiaro segnale della volontà di cambiamento dell'Amministrazione regionale.

Successivamente, alla conferenza dei sindaci dei comuni montani riunita il 5 novembre 2009 è stato presentato un documento di indirizzo sul quale si è aperto un articolato dibattito sfociato in un documento comunicato al presidente Tondo il 18 gennaio 2010 dal presidente della conferenza, avv. Pettarin.

Ha quindi potuto avere inizio la predisposizione dello schema di disegno di legge destinato all'esame da parte della conferenza dei sindaci della montagna, che dovrà esprimersi in ordine all'intesa, così come prescritto dalla legge regionale di assestamento del 2009.

Il lavoro condotto è stato molto complesso per la molteplicità sia delle esigenze che ci si riprometteva di soddisfare sia degli interlocutori che a vario titolo e in vario modo sono interessati all'argomento.

Quanto ai contenuti, la questione fondamentale che permea l'intero impianto dello schema di disegno di legge deriva dalla volontà di dare soluzione mediante un solo livello istituzionale aggregato sia all'esigenza di succedere all'esperienza, ormai esaurita, delle comunità montane sia all'esigenza di sopperire all'inadeguatezza organizzativa dei piccoli comuni.

Per conseguire l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizi ai cittadini residenti in montagna mediante un rafforzamento delle strutture organizzative degli enti locali il testo delinea prospettive nuove, tentando di bilanciare autonomia e vincoli, attraverso passaggi che richiedono condivisione e assunzione di responsabilità.

Il progetto che inizia ora il suo percorso ha quindi dei caratteri di sperimentaltà che richiedono di essere in primo luogo verificati e quindi condivisi con gli interlocutori locali, secondo il percorso delineato dalla LR 12/2009.

Gli aspetti salienti del disegno di legge che meritano di essere posti in evidenza paiono essere i seguenti:

1. Ferma restando la attuale definizione del territorio montano, si è inteso limitare l'intervento di riforma istituzionale ai soli comuni interamente o parzialmente montani delle province di Udine e Pordenone, valutando che il territorio montano del Collio, sia pure provvisto di una propria identità, non disponesse di tutte le caratteristiche (dimensioni territoriali, demografiche, geografiche e socio economiche) necessarie per costituire

una entità a sé stante né fosse realmente omogeneo con l'area delle Prealpi Giulie, come la recente esperienza pare rivelare, per mantenere una unità senza identità, forzosamente costituita dalla LR 33/2002.

Nell'area del Collio, quindi le funzioni già esercitate dalla Comunità montana del Torre, Natisone, Collio saranno esercitate dalla provincia di Gorizia, che del resto (al pari della provincia di Trieste) ha dimostrato di essere in grado di svolgerle nell'area montana del Carso.

Nell'area montana delle province di Pordenone ed Udine non è stata operata una selezione della "montagna istituzionale": le consultazioni effettuate sul documento del 5 novembre 2009 hanno infatti fatto emergere un interesse dei comuni pedemontani, anche quelli di maggiori dimensioni, ad essere parte di questo processo di riforma. Ciò non esclude che, alla luce di un testo normativo completo, siano ora espresse richieste diverse che l'Amministrazione regionale dovrà attentamente valutare per giungere ad una soluzione che equilibri condivisione e sostenibilità, evitando ad esempio di creare assetti istituzionali a "macchia di leopardo".

2. L'area montana intesa quale area di svantaggio socio economico resta invariata rispetto a quella attuale.

Permangono quindi alcune peculiarità quali aree di pianure, costiere ed anche urbane, frutto di stratificazioni del passato, tuttora classificate montane. Si è mantenuta la previsione di graduare eventuali benefici in tre fasce di svantaggio, nella previsione che in questa occasione, diversamente da quanto accaduto nell'attuazione della LR 33/2002, siano assunte le decisioni che vadano oltre la applicazione, in via provvisoria, della precedente classificazione del 2000. Non vi è tuttavia una preclusione ad operare fin d'ora una selezione dell'area classificata montana nella direzione di una maggiore corrispondenza con caratteri di effettivo svantaggio o di effettiva montanità.

3. I comuni montani sono aggregati in 6 ambiti territoriali, ognuno dei quali corrisponde ad un ente locale associativo denominato "unione dei comuni montani". Il criterio che ha dato luogo a queste aggregazioni è quello di tenere conto delle effettive omogeneità esistenti bilanciate con delle dimensioni minime per garantire l'efficienza organizzativa, come nel caso del Friuli Occidentale, laddove una disaggregazione che tenesse conto delle omogeneità territoriali avrebbe determinato una eccessiva frammentazione istituzionale.

4. L'unione dei comuni montani è basata sul modello consolidato delle unioni di comuni, con alcune peculiarità che le contraddistinguono: la costituzione obbligatoria e l'esercizio obbligatorio delle funzioni già esercitate dalle comunità montane (come del resto era accaduto per la costituzione delle comunità montane stesse), l'esercizio obbligatorio di rilevanti e fondamentali funzioni dei comuni, la presenza di due soli organi (presidente e assemblea). Si tratta di opzioni radicali ed innovative. Non vi è tuttavia preclusione a valutare proposte di un ampliamento o di una riduzione dell'elenco delle funzioni comunali poste in capo all'unione.

5. Il funzionamento dell'unione dei comuni montani è caratterizzato dal trasferimento di tutto il personale dei comuni in capo al nuovo ente: anche qualora sia destinato a svolgere le funzioni che residuano in capo al comune, la gestione del personale sarà unificata con intuibili semplificazioni e risparmi organizzativi.

6. Anche sul versante finanziario si è operata una semplificazione, sia attribuendo direttamente i trasferimenti ordinari alle unioni, sia prevedendo una semplificazione dei documenti contabili. Il patrimonio dei comuni non viene minimamente alterato, ma affidato in gestione alle unioni.

La vera novità, finalizzata ad assicurare la funzionalità del nuovo ente sovracomunale, è la previsione della diretta attribuzione all'unione di comuni montani di una quota dei trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in unione.

7. L'esigenza di snellire il processo di costituzione delle unioni dei comuni montani ha comportato la necessità di impegnarvi i commissari straordinari delle quattro comunità montane ai quali spetta il non facile compito di preconstituire, sia pure in via provvisoria, l'organizzazione delle nuove unioni in modo da consentirne il funzionamento da subito, riducendo le lacune che si determinano nelle fasi transitorie. Si è concentrato in un solo documento, il Piano di subentro e di organizzazione dei servizi il disegno del nuovo apparato amministrativo, la sua predisposizione è affidata ai commissari straordinari, ma l'approvazione finale è attribuita alle assemblee dei sindaci

8. Non si è proceduto alla redazione di un testo unico della montagna. Ciò in quanto la montagna, che non è una materia, ma un territorio che richiede particolari interventi, è qui stata presa in considerazione sotto il profilo istituzionale, mentre la revisione delle azioni di sviluppo sarà operata in altra sede.

Nel porre mano alla criticità rappresentata dalle comunità montane si è voluto sperimentare un modello di cui si possa tener conto anche nella riforma della "governance locale" sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia: nulla vieta che in quel momento si riconduca ad unità la disciplina dell'ordinamento locale, che non può divergere nelle due metà, montana e non montana del territorio regionale.

Passando all'esame dettagliato dell'articolato si illustrano i seguenti aspetti:

L'**art. 1** richiama le fonti della potestà normativa regionale ed i principi ispiratori dell'intervento riformatore, richiamando altresì le disposizioni della legge di assestamento 2009 che hanno previsto il particolare iter dello schema di disegno di legge con il coinvolgimento della conferenza dei sindaci dei comuni montani.

L'**art. 2** si occupa delle definizioni, individuando i singoli "Comuni montani", gli "ambiti montani" quali delimitazioni territoriali ottimali per lo svolgimento di funzioni e compiti amministrativi, l'unione dei Comuni montani quale ente locale costituente la forma associativa dei Comuni montani, richiamando l'articolo 2 della l.r. 33/2002 per la classificazione del territorio montano e qualificando quali "enti successori" gli enti destinatari delle funzioni e dei rapporti giuridici già facenti capo alle comunità montane (unioni dei Comuni montani e Provincia di Gorizia).

L'**art. 3** dispone che con deliberazione della Giunta regionale e revisione almeno triennale, il territorio montano sia classificato in zone di svantaggio economico individuando i criteri sulla base dei quali verrà operata la predetta classificazione, finalizzata all'erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti. Fino all'adozione dell'atto giuntale opera la norma transitoria contenuta nell'art. 25.

L'**art. 4** individua sul territorio montano sei ambiti montani, specificando per ciascuno i Comuni in esso ricompresi e disponendo che nel territorio montano delle Province di Gorizia e Trieste le funzioni già esercitate dalla comunità montane vengano esercitate dalle Province medesime.

L'**art. 5** individua una unione dei Comuni montani per ciascun ambito montano. Le unioni esercitano, in via esclusiva, la generalità delle funzioni amministrative già facenti capo alle comunità montane, esercitano le

funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive; iniziative culturali e di valorizzazione di beni culturali di valenza sovracomunale; diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici, compresi asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado; opere pubbliche di valenza sovra comunale. Le unioni esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione, provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio, all'attuazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

Viene riconosciuta ai Comuni di Aviano, Maniago, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, in quanto già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale la facoltà (non l'obbligo) di aderire alle unioni dei Comuni montani.

L'**art. 6** si occupa dei contenuti e della modalità di adozione dello statuto delle unioni dei Comuni montani mediante un procedimento in più fasi: il sindaco del Comune più popoloso della costituenda unione convoca, in qualità di presidente, l'assemblea dei sindaci dei Comuni del relativo ambito montano per definire il calendario dei lavori per l'approvazione dello statuto. In detta fase la proposta di statuto viene approvata con i due terzi dei voti favorevoli (determinati con il metodo del voto ponderato) e trasmessa ai singoli Comuni dell'ambito per l'espressione del parere da parte dei consigli comunali entro quaranta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo. Nei successivi trenta giorni, lo statuto è approvato in via definitiva dall'assemblea dei sindaci sempre con i due terzi dei voti favorevoli e tenuto conto dei pareri espressi dai consigli comunali. La comunicazione della avvenuta adozione dello statuto è pubblicata a cura del presidente dell'assemblea sul Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni. Ciascuna unione dei Comuni montani è costituita il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della avvenuta adozione dello statuto dell'unione medesima.

L'**art. 7** disciplina le modalità di esercizio degli interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte di una assemblea dei sindaci dei termini di cui al calendario dei lavori per l'adozione degli atti di propria competenza, prevedendo la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Assessore competente in materia di autonomie locali successivamente ad una messa in mora di almeno trenta giorni.

L'**art. 8** individua gli organi di governo delle unioni dei Comuni montani (assemblea, presidente e vicepresidente, collegio dei revisori) stabilendo che a questi compete l'esercizio delle funzioni degli organi di governo comunali con riferimento alle funzioni conferite alle unioni dei Comuni montani.

L'**art. 9** disciplina le competenze, la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, organo di indirizzo politico e amministrativo delle unioni dei Comuni montani, di cui fanno parte il sindaco e un rappresentante della minoranza consiliare di ciascun Comune dell'unione, quest'ultimo senza diritto di voto. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza.

L'**art. 10** disciplina le prerogative del presidente, organo monocratico, determinandone competenze, modalità di nomina, durata in carica, sostituzione da parte del vicepresidente e le modalità di esercizio della

delega di funzioni al vicepresidente o a singoli componenti dell'assemblea, i quali svolgerebbero sostanzialmente funzioni analoghe a quelle degli assessori, ma senza far parte di una giunta.

L'**art. 11** si occupa dell'organo di revisione economico finanziaria dell'unione dei Comuni montani che è composto da tre membri, disponendo, altresì, che l'organo di revisione di ciascun Comune dell'unione sia composto da un solo revisore.

L'**art. 12** disciplina la figura del direttore dell'unione dei Comuni montani, nominato dal presidente dell'unione con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'assemblea e dal Presidente, garantendo il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

L'incarico di direttore è conferito con contratto di lavoro di diritto privato, a tempo determinato, non superiore alla durata in carica del presidente, a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere. Alla cessazione del mandato del presidente, l'incarico del direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo presidente. L'incarico è rinnovabile e revocabile ed è incompatibile con cariche pubbliche o incarichi o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con partiti politici.

L'**art. 13** contiene le disposizioni in materia di personale dell'unione dei Comuni montani che è costituito dal personale delle comunità montane e da quello dei Comuni in esse compresi, così come individuato dal piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani di cui al successivo articolo 19, che disciplina altresì modalità e decorrenza dei trasferimenti.

L'**art. 14** conferma, con riferimento alle unioni dei Comuni montani, l'applicabilità delle norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

L'**art. 15** disciplina la finanza dell'unione dei Comuni montani, specificando e differenziando le fonti di entrata. Una quota dei trasferimenti ordinari precedentemente spettante ai Comuni montani costituiti in unione, viene erogata annualmente per il finanziamento generale del bilancio dell'ente sovracomunale ed è determinata in relazione alle funzioni comunali da questo svolte e alle classi demografiche dei comuni.

Oltre a questa forma generale di trasferimento annuale, alle unioni dei Comuni montani competono: gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati, la quota di trasferimenti regionali già spettanti alle comunità montane, le eventuali incentivazioni annuali connesse al Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006. Esse, inoltre, in relazione alle materie di competenza possono presentare direttamente le richieste per ottenere le assegnazioni finanziarie previste a favore dei Comuni.

L'**art. 16** contiene disposizioni in materia di documenti finanziari e contabili delle unioni dei Comuni montani e dei Comuni montani costituiti in unione, prevedendone una nuova struttura idonea a consentire l'evidenza delle funzioni svolte da ciascuno di detti enti.

La disposizione demanda a regolamento regionale, da adottarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la definizione:

a) dei modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi all'unione dei comuni montani, alla luce delle funzioni da questa svolte il luogo dei comuni;

b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di unioni dei Comuni montani. Questi modelli, seppure semplificati, devono assicurare, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati.

È prevista, altresì, l'individuazione degli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'unione per il Comune.

L'**art. 17** stabilisce che la soppressione delle comunità montane opera a far data dalla costituzione delle unioni dei Comuni montani, evitando sovrapposizioni e soluzioni di continuità.

L'**art. 18** concerne l'individuazione dei compiti dei commissari straordinari delle soppresse comunità montane, consistenti, oltre che – come finora - nell'adozione di tutti gli atti di competenza di tali enti, in ulteriori importanti funzioni di raccordo fra vecchio e nuovo ordinamento. Viene altresì fissata la cessazione degli incarichi commissariali a far data dalla costituzione delle unioni dei Comuni montani.

L'**art. 19** descrive il piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani che viene predisposto a cura di ciascun commissario straordinario, sentiti gli enti interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e che si articola in due sezioni concernenti, rispettivamente, il subentro delle unioni e della Provincia di Gorizia nei rapporti attivi e passivi e nelle funzioni già di competenza delle comunità montane e la disciplina dell'organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani. Il piano viene approvato dall'assemblea dei sindaci, con il metodo del voto ponderato, a maggioranza assoluta dei voti, entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte dei commissari.

L'**art. 20** si occupa nel dettaglio delle sezioni del piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani descrivendo, fra l'altro, per la prima sezione, i criteri di ripartizione dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse comunità montane, l'individuazione del personale delle comunità montane da trasferire a ciascun ente successore, i bilanci tanto delle soppresse comunità montane quanto della gestione commissariale e, per la seconda sezione, l'individuazione del personale dei comuni da trasferire all'unione, l'assetto organizzativo di prima applicazione dell'unione, la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi per l'esercizio associato delle funzioni comunali nonché lo stato di consistenza di beni mobili e immobili da attribuire all'unione.

L'**art. 21** conferma in capo alle unioni dei Comuni montani i finanziamenti già in precedenza riconosciuti alle soppresse Comunità montane con specifico riferimento, tanto ai territori di rispettiva competenza, quanto alla consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti alle nuove unioni.

L'**art. 22**, a far data dall'effettivo esercizio delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni montani, dispone la cessazione di tutte le forme collaborative intercomunali di cui all'art. 20, della legge regionale n. 1/2006, qualora costituite esclusivamente tra comuni appartenenti all'unione e per l'esercizio di funzioni a queste ultime

riservate, affidando ai comuni medesimi la disciplina del passaggio dei relativi rapporti giuridici dalla forma associativa preesistente all'attuale unione.

L'**art. 23** si occupa dell'abrogazione delle norme della legge regionale 33/2002 e della legge regionale 1/2006 incompatibili con il nuovo assetto istituzionale, disponendo, tuttavia, l'operatività delle norme abrogate sino all'effettiva costituzione delle unioni dei Comuni montani, disciplinata dal comma 6 dell'articolo 6.

L'**art. 24**, concernente la modifica di norme vigenti, aggiunge il comma 3 bis all'articolo 27 delle legge regionale 1/2006 in cui si indica nel 70% la percentuale di risorse da destinarsi alle unioni dei Comuni montani ed il restante 30% alle Associazioni intercomunali, per il finanziamento degli incentivi di cui al precedente comma 3 della medesima legge regionale.

L'**art. 25** con riferimento alla classificazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al precedente articolo 3, dispone l'applicazione della classificazione già effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, fino all'assunzione di nuove determinazioni adottate ai sensi dell'articolo 3.



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale, dispone la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale sul territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per favorire la realizzazione di un sistema istituzionale partecipato ed efficiente.
2. Nel rispetto del principio della concertazione, al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e tenuto conto delle dimensioni dei Comuni montani, la presente legge disciplina le unioni dei Comuni montani perseguendo gli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione.
3. La presente legge costituisce attuazione dell'intervenuta intesa tra la Regione e la Conferenza dei sindaci prevista dall'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.

Art.2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) Comuni montani: i comuni di:
 - 1) Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, in provincia di Pordenone;
 - 2) Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Raveo, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio in provincia di Udine;
 - b) ambiti montani: le delimitazioni territoriali ottimali per lo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, all'interno delle quali vengono costituite le unioni dei Comuni montani;
 - c) unione dei Comuni montani: l'ente locale che costituisce la forma associativa dei Comuni montani;

d) territorio montano: il territorio già classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni;

e) enti successori: le unioni dei Comuni montani e la Provincia di Gorizia, destinatari delle funzioni e dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse comunità montane;

Art. 3

(Benefici ed incentivi nel territorio montano)

1. Ai fini dell'erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti, il territorio montano è classificato in zone di svantaggio socio-economico, sulla base dei seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) condizioni demografiche;
- d) attività produttive insediate;
- e) livelli occupazionali;
- f) livello dei servizi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

Art. 4

(Ambiti montani)

1. Ai fini della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti alle comunità montane, il territorio dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è aggregato nei seguenti ambiti montani, ricomprensenti, rispettivamente, i Comuni di:

a) Ambito 1: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;

b) Ambito 2: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

c) Ambito 3: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

d) Ambito 4: Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;

e) Ambito 5: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;

f) Ambito 6: Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Prepotto.

2. Nel territorio montano delle Province di Gorizia e Trieste le funzioni già trasferite o delegate alle comunità montane sono esercitate dalle Province medesime, in conformità ai propri ordinamenti e in relazione alla rispettiva competenza territoriale.

Art. 5

(Natura e funzioni delle Unioni dei Comuni Montani)

1. I Comuni montani costituiscono una unione di Comuni Montani per ciascun ambito montano. Le unioni dei Comuni montani sono enti locali territoriali.

2. Le unioni dei Comuni montani:

a) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;

b) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive; iniziative culturali e di valorizzazione di beni culturali di valenza sovracomunale; diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici, compresi asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado; opere pubbliche di valenza sovra comunale;

c) esercitano le ulteriori funzioni amministrative ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

d) provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio;

e) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26.

3. Alle Unioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

4. I Comuni di Aviano, Maniago, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, in quanto già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale hanno la facoltà e non l'obbligo di aderire alle unioni dei Comuni montani.

Art. 6

(Statuto delle unioni dei Comuni montani)

1. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani stabilisce, la sede, i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo e i rapporti con i Comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, convoca l'assemblea dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, al fine di stabilire il calendario dei lavori per la conclusione del procedimento di approvazione dello statuto. Le funzioni di presidente dell'assemblea dei sindaci e di presidente dell'unione dei Comuni montani sono esercitate dal predetto sindaco sino alla nomina del presidente dell'unione dei Comuni montani. L'assemblea dei sindaci delibera la proposta di statuto con il metodo del voto ponderato. Ad ogni sindaco è attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, con ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3. L'assemblea dei sindaci approva la proposta di statuto con i due terzi dei voti favorevoli.

3. La proposta di statuto, approvata dall'assemblea dei sindaci, è trasmessa ai Comuni, i cui consigli esprimono il proprio parere a maggioranza assoluta dei componenti entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento, decorso il quale, si prescinde dal parere.
4. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani è approvato, in via definitiva, dall'assemblea dei sindaci con i due terzi dei voti favorevoli, tenuto conto dei pareri espressi dai consigli comunali di cui al comma 3 entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3.
5. Il presidente dell'assemblea dei sindaci nei successivi quindici giorni e comunque non prima dell'approvazione del Piano di subentro e di organizzazione dei servizi di cui all'articolo 19, provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione della approvazione dello statuto dell'unione dei Comuni montani e ne trasmette copia alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
6. Ciascuna unione dei Comuni montani è costituita il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione di avvenuta approvazione del proprio statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, al procedimento di modifica dello statuto. La deliberazione di approvazione ne stabilisce l'entrata in vigore.

Art. 7
(Interventi sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto da parte di una assemblea dei sindaci dei termini stabiliti dal calendario dei lavori per l'adozione degli atti di propria competenza, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ad essa un termine per ottemperare non inferiore a trenta giorni, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti dovuti. Gli atti del commissario ad acta sono imputati all'assemblea dei sindaci inadempiente.

Art. 8
(Organi)

1. Sono organi delle unioni dei Comuni montani l'assemblea, il presidente e il vicepresidente, il collegio dei revisori.
2. Gli organi di governo dell'unione dei Comuni montani esercitano le funzioni spettanti agli organi di governo dei Comuni, relativamente alle funzioni conferite alle unioni dei Comuni montani.

Art. 9
(Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'unione.
2. L'assemblea è composta dal sindaco e da un rappresentante della minoranza consiliare di ciascun comune compreso nel territorio dell'unione dei Comuni montani. I rappresentanti delle minoranze, designati dai componenti delle minoranze di ciascun consiglio comunale, partecipano alle discussioni dell'assemblea senza diritto di voto.
3. I sindaci che cessano dalla carica decadono dall'incarico di componenti dell'assemblea con effetto dalla data della cessazione. Essi possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea.
4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'assemblea in commissioni, dotate di compiti istruttori e di raccordo politico al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi ed agevolare il funzionamento dell'assemblea.

5. L'assemblea, fatta salva l'eventuale diversa determinazione dello statuto, delibera con il metodo del voto ponderato. A ogni sindaco è attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, con ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3.

6. Il funzionamento dell'assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. L'assemblea delibera:

a) le modifiche statutarie, i regolamenti che disciplinano le funzioni esercitate dall'unione dei Comuni montani e il regolamento di organizzazione dell'unione;

b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;

d) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

e) la nomina e la sfiducia del presidente e del vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del collegio dei revisori;

f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione dei Comuni montani presso enti pubblici e privati;

g) gli acquisti, le alienazioni, le permuta e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'unione dei Comuni montani;

h) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'assemblea ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli altri atti ad essa attribuiti dallo statuto.

Art. 10

(Presidente e vicepresidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, se non diversamente previsto dallo statuto.

2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione dei Comuni montani. Il presidente nomina il direttore di cui all'articolo 12 e può revocarlo previa deliberazione dell'assemblea, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea o non siano attribuiti al direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'unione dei Comuni montani, ai quali spettano gli atti gestionali.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione dei Comuni montani, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, il presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.

5. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal presidente al vicepresidente o a singoli membri dell'assemblea.

Art. 11
(Collegio dei revisori)

1. L'organo di revisione economico finanziaria delle unioni dei Comuni montani è costituito da un collegio di tre membri. Le funzioni di presidente sono svolte dal revisore, tra quelli del collegio, del comune con popolazione maggiore.

2. L'organo di revisione economico finanziaria dei Comuni montani costituiti in unione è composto da un solo revisore.

Art. 12
(Direttore)

1. La gestione dell'Unione è affidata ad un direttore, nominato dal presidente. Il direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'assemblea e gli indirizzi del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico di direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella della durata in carica del presidente. Successivamente alla cessazione del mandato del presidente, l'incarico del direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo presidente.

3. L'incarico è rinnovabile e revocabile e viene conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del direttore è determinato nel contratto di assunzione.

4. Il direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

Art. 13
(Personale)

1. Il personale delle unioni dei Comuni montani è costituito dal personale delle comunità montane e da quello dei Comuni in esse compresi, secondo il Piano di cui all'articolo 19.

2. Il personale delle comunità montane è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani a decorrere dal giorno successivo alla costituzione della unione medesima. Il personale dei Comuni è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani secondo quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 19.

3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.

4. Il personale dell'unione dei Comuni montani, titolare di cariche elettive all'interno dei comuni costituenti l'unione, non può ricoprire incarichi di responsabilità comportanti la legale rappresentanza

dell'unione dei Comuni montani. Nel caso di sopravvenuta elezione, il dipendente deve essere adibito ad altre mansioni.

Art. 14
(Controlli)

1. Nei confronti delle unioni dei Comuni montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III
NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 15
(Finanza dell'unione dei Comuni montani)

1. Una quota dei trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in unione dei Comuni montani è erogata annualmente a favore dell'unione in relazione alle funzioni comunali da questa svolte; tale quota è determinata con la legge finanziaria dell'anno 2011 tenuto conto anche delle classi demografiche dei comuni.

2. Alle unioni dei Comuni montani competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati.

3. Le unioni dei Comuni montani presentano direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste per ottenere le assegnazioni finanziarie previste a favore dei Comuni.

4. Le funzioni e i servizi svolti dall'unione sono finanziate:

- a) con la quota di trasferimenti regionali già spettanti alle comunità montane;
- b) con la quota di trasferimenti ordinari ad essa spettanti in relazione alle funzioni e servizi che svolge per i Comuni, ai sensi del comma 1;
- c) con gli introiti di cui al comma 2;
- d) con i finanziamenti e contributi specifici ricevuti ai sensi del comma 3;
- e) con le assegnazioni annuali attribuite all'unione a titolo di incentivazione, definite con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

Art. 16
(Documenti finanziari e contabili delle unioni dei Comuni montani e dei Comuni montani costituiti in unione)

1. Con regolamento regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:

- a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi all'unione dei comuni montani;
- b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di unioni dei Comuni montani, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati e sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'unione per il Comune.

CAPO IV
SUBENTRO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI ALLE COMUNITA' MONTANE E ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

Art. 17
(Soppressione delle comunità montane)

1. Le comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.

Art. 18
(Compiti dei commissari straordinari)

1. I commissari straordinari delle soppresse comunità montane provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi di queste, nonché degli atti indicati nel presente Capo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative degli enti commissariati. I commissari straordinari cessano dalla carica dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.

Art. 19
(Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni commissario straordinario predispone un Piano, articolato in due sezioni: la prima disciplinante il subentro degli enti successori alle comunità montane nei rapporti attivi e passivi e nelle funzioni esercitate dall'ente commissariato, la seconda concernente l'organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani.
2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto sentiti i Comuni interessati e la Provincia di Gorizia e, limitatamente ai rapporti di lavoro, le organizzazioni sindacali ed è trasmesso all'assemblea dei sindaci per l'approvazione.
3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione, il Piano di cui al comma 2 è approvato, dall'assemblea dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei voti con il metodo del voto ponderato di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 20
(Sezioni del Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani)

1. La prima sezione del Piano, individua distintamente:
 - a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili;
 - b) il personale da trasferire;
 - c) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
 - d) il bilancio della comunità montana e quello relativo alla gestione commissariale.
 - e) la destinazione dei rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i beni patrimoniali e dei rapporti di lavoro.
 - f) il progetto di scissione, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e la Comunità montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro che individua i beni da attribuire alle unioni dei Comuni montani formate dalla scissione dei territori in esse comprese ed alla Provincia di Gorizia, nonché il personale da trasferire ad ogni ente successore.
2. Nel caso di scissione di cui alla precedente lettera f), nella attribuzione dei beni i commissari straordinari si attengono ai seguenti principi:
 - a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno, sono attribuiti a due unioni dei Comuni montani in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse;

b) i beni mobili sono attribuiti all'unione dei Comuni montani nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti a due unioni in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse;

c) i crediti e i debiti sono attribuiti alle unioni dei Comuni montani in proporzione al numero di abitanti, fermo restando che la titolarità del credito o del debito nei confronti dei terzi rimane in capo ad un'unica unione, restando l'altra debitrice o creditrice pro quota verso la prima.

3. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

4. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 da parte degli enti successori, i commissari straordinari delle comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai predetti enti entro il 30 novembre 2010.

5. Gli organi di vertice degli enti successori territorialmente competenti, approvano entro quaranta giorni i conti consuntivi delle comunità montane cui sono rispettivamente subentrati.

6. Il subentro degli enti successori alle soppresse comunità montane comporta che la disciplina regionale già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi.

7. La seconda sezione del Piano contiene:

a) il calendario della decorrenza dell'esercizio in forma associata da parte dell'unione dei Comuni montani, delle funzioni dei comuni, da completare entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

b) l'elenco del personale dei comuni da trasferire all'unione dei Comuni montani;

c) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione dell'Unione, ivi compresa la individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nella fase di avvio dell'applicazione della presente legge;

d) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;

e) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi strumentali all'esercizio delle funzioni dei comuni da parte delle Unioni dei comuni montani;

f) le proiezioni economico finanziarie della gestione;

g) lo stato di consistenza dei beni mobili da trasferire e dei beni immobili da affidare in gestione all'unione dei Comuni montani.

8. La seconda sezione del Piano tiene conto del personale e dei beni delle unioni eventualmente già costituite nell'ambito delle unioni dei Comuni montani al cui interno confluiscono, nonché delle eventuali altre forme collaborative intercomunali esistenti e di cui la presente legge dispone la cessazione.

Art. 21

(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti)

1. A decorrere dall'effettivo esercizio delle funzioni comunali da parte delle unioni dei Comuni montani cessano le forme collaborative intercomunali di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006, qualora costituite esclusivamente fra i Comuni facenti parte delle unioni stesse e aventi per oggetto funzioni destinate all'esercizio obbligatorio mediante le unioni dei Comuni montani. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;
- b) l'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle unioni dei Comuni montani ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

Art. 24

(Modifica di norme vigenti)

1. All'articolo 27 della legge regionale 1/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le risorse annuali destinate al finanziamento degli incentivi di cui al comma 3 sono destinate in misura non inferiore al 70% a favore delle unioni dei Comuni e per la quota restante a favore delle associazioni intercomunali”.

Art. 25

(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

NOTE

Avvertenze

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 "Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione", come da ultimo modificato dall'art. 85, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Note all'articolo 1

- il testo dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) *ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;*
- 1 bis) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*
- 2) *agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;*
- 3) *caccia e pesca;*
- 4) *usi civici;*
- 5) *impianto e tenuta dei libri fondiari;*
- 6) *industria e commercio;*
- 7) *artigianato;*
- 8) *mercati e fiere;*
- 9) *viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;*
- 10) *turismo e industria alberghiera;*
- 11) *trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;*
- 12) *urbanistica;*
- 13) *acque minerali e termali;*
- 14) *istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.*

- il testo dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

- il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è il seguente:

Art. 12

(Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

[..omissis]

52. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane.

53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

54. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prescindere motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l'orientamento della Conferenza dei sindaci.

55. Nelle more della soppressione delle Comunità montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunità montane sono sciolti.

56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente. L'incarico di Commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.

[..omissis]

Note all'articolo 2

- il testo dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6 L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note all'articolo 5

- il testo dell'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, è il seguente:

Art. 12

(Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

- il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) è il seguente:

Art. 20

(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

- il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) è il seguente:

Art. 4

(Funzioni amministrative riservate allo Stato)

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

Note all'articolo 13

- il testo dell'articolo 40 del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

Art. 40

(Posizioni organizzative)

1. *Gli enti possono istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:*
 - a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;*
 - c) *lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.*
2. *Gli enti determinano, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all'interno delle singole strutture.*
3. *Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 41.*
4. *Le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa non possono essere delegate.*
5. *L'incarico di posizione organizzativa di cui al comma 1, lettera a), non può in nessun caso essere conferito qualora il personale assegnato all'unità organizzativa complessa affidata in responsabilità si esaurisca nel titolare della posizione organizzativa medesima.*

- il testo dell'articolo 41 del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

Art. 41

(Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali)

1. *Negli enti con qualifiche dirigenziali gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti al personale della categoria D, dai dirigenti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti competenti provvedono, con l'atto di conferimento dell'incarico relativo alle posizioni organizzative o con altri provvedimenti, a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse.*
 2. *Ai titolari di posizioni organizzative possono essere delegate parte delle competenze dirigenziali.*
 3. *Non può comunque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l'adozione di atti relativi:*
 - a) *alla valutazione del personale;*
 - b) *a procedimenti disciplinari.*
- Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente a qualsiasi titolo assente.*
4. *Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.*
 5. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute.*
 6. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 44, da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e*

viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti contrattuali.

7. I risultati delle attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

8. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva acquisiscono, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 5.

9. L'assunzione dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative determina, per tutta la durata dell'incarico stesso, in capo al dipendente incaricato, salvo quanto previsto dall'art. 44, l'obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto, con relativa assunzione di specifica responsabilità nell'ambito di apposite direttive assunte dal dirigente.

- il testo dell'articolo 42 del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

Art. 42

(Disposizioni in favore degli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali)

1. Negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000, e quindi la possibilità di affidare al segretario comunale la diretta responsabilità della gestione di uno o più servizi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D.

2. Il personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCRL 01.08.2002, appartenente alla categoria C, mantiene l'incarico secondo i termini previsti dai relativi atti di conferimento.

3. La titolarità di posizione organizzativa, comporta automaticamente il conferimento delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ovvero l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalle leggi e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

4. Le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno.

5. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali si applica la disciplina di cui all'art. 41, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 prevista per gli Enti con personale di qualifica dirigenziale.

- il testo dell'articolo 43 del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

Art. 43

(Posizioni organizzative a tempo parziale)

1. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

- il testo dell'articolo 44 del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

Art. 44

(Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato)

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art.11 della L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Per l'ente Regione, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49, ovvero da un minimo di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità, escludendo riflessi sul salario aggiuntivo.
3. Per gli Enti locali, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi già previsti dall'art.33, comma 2 del CCRL 01.08.2002, ovvero da un minimo di € 4.150,00 ad un massimo di € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.
4. Nel caso di costituzione di associazioni intercomunali, di cui alla L.R. n.1/2006, al personale incaricato di una posizione organizzativa si applicano le disposizioni in vigore per le unioni di comuni.
5. Gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:
 - I. Complessità
 - a) Complessità gestionale e funzionale;
 - b) complessità organizzativa;
 - c) complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti;
 - d) tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.
 - II. Relazioni
 - a) Complessità del sistema relazionale;
 - b) autonomia strategica;
 - c) evoluzione del quadro di riferimento.
 - III. Responsabilità
 - a) Autonomia decisionale;
 - b) esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente; esterno e alle responsabilità formali;
 - c) quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.
6. L'importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l'esito della stessa risulti positivo.
7. Negli enti tra loro associati, ai fini della gestione di una pluralità di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 1/2006, il valore delle posizioni organizzative può essere incrementato fino al valore massimo individuato per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio degli enti.

Note all'articolo 15

- il testo dell'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 26

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;
 - b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;
 - c) (ABROGATA);
2. Il Piano di valorizzazione territoriale é adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3.
(ABROGATO)
4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Note all'articolo 22

- il testo dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:
 - a) convenzioni;
 - b) associazioni intercomunali;
 - c) unioni dei Comuni.
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Note all'articolo 23

- il testo dell'articolo 4, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 4

(Comprensori montani)

1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:
 - a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
 - b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
 - c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
 - d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.
3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il

cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

- il testo dell'articolo 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 5

(Funzioni dei Comprensori montani)

1. I Comprensori montani:

- a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;*
- b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;*
- c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;*
- d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;*
- e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;*
- f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.*

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;*
- b) foreste;*
- c) agricoltura;*
- d) risparmio energetico e riscaldamento;*
- e) turismo;*
- f) commercio.*

3.

(ABROGATO)

- il testo dell'articolo 6, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 6

(Province)

1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

- il testo dell'articolo 11, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 11

(Statuto)

1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.

2. Lo statuto é approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto é approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

- il testo dell'articolo 12, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 12
(Organi)

1. Sono organi dei Comprensori montani:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

- il testo dell'articolo 13, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 13
(Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.

6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:

- a) lo statuto e i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
- e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

- il testo dell'articolo 14, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 14
(Giunta)

1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

2. La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

- il testo dell'articolo 15, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 15
(Presidente)

1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.

3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

- il testo dell'articolo 16, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 16
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.

3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.

4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

- il testo dell'articolo 17, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 17
(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

a) devoluzione di quote fisse delle partecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;

b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

- il testo dell'articolo 18, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 18
(Controlli)

1. *Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.*

- il testo dell'articolo 28, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 28
(Comunità di vallata)

1. *Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.*

2. *L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.*

3. *La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.*

- il testo dell'articolo 37, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 37
(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. *I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.*

2. *Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.*

- il testo dell'articolo 38, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 38
(Disposizioni programmatiche transitorie)

1. *Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.*

- il testo dell'articolo 39, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 39
(Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)

1. *La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.*

- il testo dell'articolo 40, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 40
(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)

1. *La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio*

socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

- il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 10

(Comunità montane)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b) foreste;
 - c) agricoltura;
 - d) risparmio energetico e riscaldamento;
 - e) turismo;
 - f) commercio.
4. Le comunità montane, inoltre:
 - a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;
 - b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;
 - c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;
 - d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Note all'articolo 24

- il testo dell'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 27

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
 - b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.
3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi é destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base dell'autocertificazione trasmessa all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l'effettiva gestione associata di funzioni e servizi o il raggiungimento, attestato dal responsabile dell'ufficio associato competente, dei risultati programmati. Il modello per l'autocertificazione dell'effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, é definito con il Piano di valorizzazione territoriale.

6. La concessione degli incentivi é effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante é ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Note all'articolo 25

- il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000) é il seguente:

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano)

1.
(ABROGATO)

2.
(ABROGATO)

3.
(ABROGATO)

4.
(ABROGATO)

5.
(ABROGATO)

6.
(ABROGATO)

7.
(ABROGATO)

8.
(ABROGATO)

9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo é di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo

non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.

10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.

11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.

13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.

14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

15.

(ABROGATO)

16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.

18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE